



## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 26-03-2020

**Oggetto: Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata a disciplinare l'accesso ai servizi comunali ed a individuare quelli "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali. Proroga ordinanza 6 del 16/3/2020**

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di marzo, il Responsabile del servizio

### ORDINA

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]
- il DL 6 del 23/2/2020 con il quale il Governo è intervenuto introducendo misure urgenti al fine del contenimento del contagio da COVID 19;
- il DPCM 2/3/2020 con il quale viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere nel periodo di efficacia del decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e ferie fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera r) del suddetto decreto;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui “le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con cui sono adottate ulteriori misure di contenimento del contagio fino al giorno 3 aprile 2020 contestualmente prorogate fino a tale data le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11/03/2020 e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”,

Visto l'art. 87 del DL 18 del 17/3/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Richiamata la propria precedente ordinanza 6 del 16/3/2020 Ordinanza emergenza sanitaria, finalizzata a disciplinare l'accesso ai servizi comunali e individuare quelli "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali ritenuto di disporre la proroga fino al 3 aprile 2020;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno di uffici comunali;

## ORDINA

1) Sono prorogate fino alla data del 3 aprile 2020 – salvo ulteriori proroghe seguenti misure contenute nell'ordinanza n. 6/2020:

a) l'accesso fisico alla generalità degli uffici da parte dell'utenza avviene esclusivamente per ragioni indifferibili ed urgenti, previo contatto telefonico con il Servizio interessato, al quale compete, sulla base delle disposizioni del relativo Responsabile, la valutazione circa le caratteristiche della richiesta e la ammissibilità al fine di valutare la necessità che la prestazione sia resa in presenza;

b) le seguenti "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Attività della protezione civile
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale
- Attività urgenti dei servizi finanziari e della gestione del personale;
- Manutenzione e salvaguardia del sistema informatico
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività di vigilanza su rete viaria e patrimonio

Le ulteriori attività amministrative e di coordinamento strettamente necessarie a non interrompere i servizi e rapportate rispetto alle contingenti necessità, incluse quelle legate ad adempimenti connessi a scadenze indifferibili e non prorogate;

c) dette attività siano svolte con tutte le prescrizioni dettate dai vari provvedimenti legislativi emanati nel presente periodo di emergenza sanitaria e dalle direttive successive circolari, e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute;

d) i responsabili diano disposizioni al personale assegnato al fine del ricorso alla fruizione delle ferie, limitando compatibilmente con le esigenze di servizio la presenza negli uffici e

promuovendo la rotazione e l'avvicendamento del personale in presenza;

e) i dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità;

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali misure o provvedimenti che dovessero essere adottate dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretori del Comune, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa per conoscenza

- Al Prefetto di Fermo

- Al Comando dei Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Municipale;

Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsa degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Sindaco  
VERGARI FABRIZ

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.io. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

